



COMUNE DI CAPOLONA

Provincia di Arezzo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16	Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). ALIQUOTE RIFERITE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2016 ED ULTERIORI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI.
Data 29-04-2016	

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove, del mese di aprile, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, alla seduta ordinaria convocata per le ore 18:00, in prima convocazione, risultano presenti all'appello nominale per la trattazione della presente delibera i signori consiglieri:

CIOLFI ALBERTO	P	DINI SARIO	P
BACCIANELLA MONICA	P	GAMBINERI LUCA	P
BARBAGLI ELISA	A	INNOCENTI STEFANO	P
BIONDI MICHELA	P	MAZZUOLI TIZIANA	P
CEROFOLINI FILIPPO	P	SCORTECCI GIUSEPPE	P
CINCINELLI SONIA	P		

Assegnati n. 11 – In carica n. 11
ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Il consigliere Barbagli risulta essere assente giustificato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. *CIOLFI ALBERTO*, nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (art. 97, comma 4, lett. a), del T.U. leggi ordinamento EE.LL.) il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa *ROSSI ORNELLA*.

La seduta è Pubblica.

Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Ore 19,00.

Il Sindaco passa la parola al **Cons. Scortecci**, che illustra la proposta.

Sindaco: nel 2015 l'esenzione dei terreni agricoli era solo per coltivatori diretti e ora è esteso a tutti. Ci sono modifiche per il comodato, ci può essere chi paga più del 2015, ma è una norma nazionale a disciplinarlo.

Non essendoci ulteriori interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- che il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- che la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- che il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- che la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, in materia di potestà regolamentare, prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- che il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta, a partire dal 2014, è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06.06.2014 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30/07/2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 30 novembre 2015, con cui venivano confermate per l'anno 2016 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvate per l'anno d'imposta 2015 di seguito riportate:

- 0,52 per cento: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 0,88 per cento: aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09/12/1998 ;
- 0,87 per cento: aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR;
- 0,98 per cento: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili;
- 1,06 per cento: aliquota per i terreni agricoli;
- 0,76 per cento aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatasti nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 13 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016), che ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2016, tutti i terreni agricoli degli Enti compresi nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 sono esenti dall'IMU;

CONSIDERATO che il Comune di Capolona è ricompreso nel su citato elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e pertanto i terreni agricoli ubicati in questo Comune sono esenti dall'IMU a partire dal 01/01/2016;

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 10 della L. 208/2015 che ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, non attribuendo più ai Comuni, dal 01/01/2016, alcuna facoltà di assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, ma prevedendo per la stessa, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 la riduzione del 50% della base imponibile purché ricorrano le seguenti condizioni:

- il contratto sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Tale agevolazione, disciplinata dall'art. 13, comma 3, lettera a) del D.L. n. 201/2011 si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO altresì l'art. 1 c. 53 della L. 208/2015, che ha modificato l'articolo 13, comma 6, del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, disponendo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, la riduzione al 75 per cento dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune;

CONSIDERATO che, con nota prot. 3984/2016 del 18/02/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pur rilevando la conformità alla normativa vigente della deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30 novembre 2015 al momento della sua adozione, ha richiamato l'attenzione di questo Ente sulla necessità, alla luce del richiamato *jus superveniens*, nonché al fine di assicurare la chiarezza dell'informazione nei confronti dei contribuenti, di adottare provvedimenti modificativi;

DATO ATTO pertanto che la deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 30 novembre 2015, sopra richiamata, non è applicabile nella parte in cui definisce nella misura del 1,06 per cento l'aliquota per i terreni agricoli;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011, che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto

per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, lettera e) della L. 208/2015, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che le aliquote applicabili per l'anno 2016 sono le seguenti :

- 0,52 per cento: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 e relative pertinenze Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 0,88 per cento: aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09/12/1998;
- 0,87 per cento: aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR;
- 0,98 per cento: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili ivi compresi quelli concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, per i quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile come sopra meglio specificato;
- 0,76 per cento aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatasti nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

RITENUTO opportuno dettare una ulteriore disposizione regolamentare, stabilendo che la dichiarazione attestante le condizioni richieste per il riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato, debba essere presentata entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi;

ESAMINATA in proposito l'allegata proposta, redatta dal responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale – Ufficio tributi, dr.ssa Elena Squarcialupi;

EVIDENZIATO come la proposta in esame risulti corredata:

- dai pareri (favorevoli), di rito, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile proponente, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 49, comma 1[^], citato d. lgs.vo n. 267/00;

- dal parere (parimenti favorevole), reso dall'Organo di revisione contabile, in persona del rag. Marco Nottoli, ai sensi dell'art. 239, comma 1[^], lett. "b", d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

RITENUTO di poter procedere all'espressione di voto in ordine alla proposta in esame;

CON n. 7 voti favorevoli, contrari n. 3 (consiglieri Cerofolini, Biondi e Cincinelli) essendo in numero di 10 gli aventi diritto presenti e votanti in forma palese,

DELIBERA

PER LE NARRATE PREMESSE, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte,

1. di recepire e fare propria l'allegata proposta, redatta dal responsabile dell'Unità Organizzativa n. 2 dei servizi di ragioneria, scuola e sociale – Ufficio tributi, dr.ssa Elena Squarcialupi, in merito a quanto in oggetto;
2. di dare atto che le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) applicabili per l'anno 2016 sono le seguenti:
 - 0,52 per cento: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - 0,88 per cento: aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09/12/1998;
 - 0,87 per cento: aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR;
 - 0,98 per cento: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili ivi compresi quelli concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, per i quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile come sopra meglio specificato;
 - 0,76 per cento aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatastati nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;
3. di stabilire che la dichiarazione attestante le condizioni richieste per il riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato, debba essere presentata entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi;
4. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti e (sulla scorta di quanto disposto dall'art. 68, vigente statuto comunale), l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione del presente atto deliberativo, disponendone, altresì, l'inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

INDI, stante l'urgenza del presente atto deliberativo – per consentire l'immediata applicazione dal corrente esercizio finanziario – il Consiglio comunale, con successiva separata votazione, espressa per alzata di mano, con 7 voti favorevoli, contrari n. 3 (consiglieri Cerofolini, Biondi e Cincinelli), essendo in numero di 10 gli aventi diritto presenti e votanti,

DELIBERA

di adottare la presente deliberazione con atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

(Allegato alla delibera n. 16 C.C. 29/04/2016)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. ALIQUOTE RIFERITE ALL'ANNO D'IMPOSTA 2016 ED ULTERIORI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI.

LA RESPONSABILE DELL'U.O. N. 2 DEI SERVIZI DI RAGIONERIA, SCUOLA E SOCIALE UFFICIO TRIBUTI

PREMESSO CHE:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) per le annualità d'imposta a partire dal 2014 è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 06.06.2014 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 47 del 30/07/2015;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30 novembre 2015 con la quale venivano confermate per l'anno 2016 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvate per l'anno d'imposta 2015 di seguito riportate:

- 0,52 per cento: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 0,88 per cento: aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09/12/1998 ;
- 0,87 per cento: aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR;
- 0,98 per cento: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili;
- 1,06 per cento: aliquota per i terreni agricoli;
- 0,76 per cento aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatasti nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso

gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 13 della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2016, tutti i terreni agricoli degli enti compresi nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 sono esenti dall'IMU;

CONSIDERATO che il Comune di Capolona è ricompreso nel su citato elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e pertanto i terreni agricoli ubicati in questo Comune sono esenti dall'IMU a partire dal 01/01/2016;

RICHIAMATO altresì l'art. 1 comma 10 della L. 208/2015 che ha modificato l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 non attribuendo più ai Comuni, dal 01/01/2016, alcuna facoltà di assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale, ma prevedendo per la stessa, ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 la riduzione del 50% della base imponibile purché ricorrano le seguenti condizioni:

- Il contratto sia registrato;
- Il comodante possieda un solo immobile in Italia;
- Il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Tale agevolazione, disciplinata dall'art. 13, comma 3, lettera a) del D.L. n. 201/2011 si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATO altresì l'art. 1 c. 53 della L. 208/2015 che ha modificato l'articolo 13, comma 6 del *decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, disponendo per gli immobili locati a canone concordato di cui alla *legge 9 dicembre 1998, n. 431*, la riduzione al 75 per cento dell'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune;

CONSIDERATO che con nota prot. 3984/2016 del 18/02/2016 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pur rilevando la conformità alla normativa vigente della deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30 novembre 2015 al momento della sua adozione, ha richiamato l'attenzione di questo ente sulla necessità, alla luce del richiamato *jus superveniens*, nonché al fine di assicurare la chiarezza dell'informazione nei confronti dei contribuenti, di adottare provvedimenti modificativi;

DATO ATTO pertanto che la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30 novembre 2015 sopra richiamata non è applicabile nella parte in cui definisce nella misura del 1,06 per cento l'aliquota per i terreni agricoli;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, lettera e) della L. 208/2015, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

DATO ATTO che le aliquote applicabili per l'anno 2016 sono le seguenti :

- 0,52 per cento: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 e relative pertinenze Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- 0,88 per cento: aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09/12/1998;
- 0,87 per cento: aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR;
- 0,98 per cento: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili ivi compresi quelli concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, per i quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile come sopra meglio specificato;
- 0,76 per cento aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatasti nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;

RITENUTO OPPORTUNO dettare una ulteriore disposizione regolamentare stabilendo che la dichiarazione attestante le condizioni richieste per il riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato, debba essere presentata entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi;

VISTO il parere favorevole, che si allega, espresso dal revisore dei conti rag. Marco Nottoli;

PROPONE

1. di dare atto che le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (IMU) applicabili per l'anno 2016 sono le seguenti:

- 0,52 per cento: aliquota per abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1 A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- 0,88 per cento: aliquota per gli immobili locati a canone concordato ai sensi della L. 431 del 09/12/1998;
 - 0,87 per cento: aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art 43 del TUIR;
 - 0,98 per cento: aliquota per tutte le altre tipologie di immobili ivi compresi quelli concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzati come abitazione principale, per i quali è prevista la riduzione del 50% della base imponibile come sopra meglio specificato;
 - 0,76 per cento aliquota per le sale cinematografiche e teatri, accatasti nella categoria catastale D/3, direttamente utilizzati dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento per la gestione di attività di programmazione cinematografica e/o teatrale o concessi in uso gratuito, senza produzione per il proprietario di alcun reddito da locazione o di altra natura, per lo svolgimento dell'attività suddetta;
2. Di stabilire che la dichiarazione attestante le condizioni richieste per il riconoscimento della riduzione del 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato, debba essere presentata entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento su apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi;
 3. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione dell'atto deliberativo che scaturirà dalla presente proposta, disponendone, altresì, l'inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 4. di dichiarare la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000, per consentire l'immediata applicazione dal corrente esercizio finanziario.

AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1°, DEL D. L.VO 18/08/2000, N. 267, COME DA ULTIMO MODIFICATO DALL'ARTICOLO 3, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 07.12.2012, N. 213, IN ORDINE ALLA SOPRA ESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA. N. 2 DEI SERVIZI DI RAGIONERIA PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ TECNICA, ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**.

Capolona, li 12/04/2016

(f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA N. 2 DEI SERVIZI DI RAGIONERIA PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITÀ CONTABILE, ESPRIME PARERE **FAVOREVOLE**.

Capolona, li 12/04/2016

(f.to dott.ssa Elena Squarcialupi)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
F.to ALBERTO CIOLFI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORNELLA ROSSI

Le firme sono nell'originale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Capolona, li 06-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ORNELLA ROSSI

le firme sono nell'originale

E' copia conforme all'originale

06-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ORNELLA ROSSI